

Rep. n. ___ del __/__/2022

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CONTRATTO DI CONCESSIONE

GARA 1/C/2017 “Concessione del servizio di ristoro, mediante distribuzione automatica, nelle sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed a vantaggio della Comunità Universitaria” - CIG n. 9056194FB1.

AGGIUDICATARIO: _____

L’anno duemilaventidue, il giorno __ del mese di ____, nei locali dell’Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili siti in Napoli al Corso Umberto I, davanti a me dott.ssa _____ Ufficiale Rogante Sostituto di Ateneo, nominata con Decreto del Direttore Generale n° __ del __/__/____, deputata a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell’interesse dell’Università medesima a norma dell’art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, si sono costituiti:

da una parte

l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti giusto Decreto del Direttore Generale n. 620 del 03/08/2021, domiciliata per la carica presso la Sede Centrale dell’Università, Corso Umberto I, di seguito denominata *Università*;

dall'altra

la Società _____ P. IVA/C.F. _____, con sede legale in _____ alla _____ CAP. _____, nella persona del sig. _____ in qualità di _____ della predetta società, nel seguito *Società* o *Concessionario*.

Premesso

- che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ n. __, è stato autorizzato l'intervento di concessione per _____;
- che, con Determina del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. __ del __/__/____, veniva autorizzato l'espletamento di una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento della concessione, _____;
- che la predetta gara è stata bandita in data _____
- che, nella seduta pubblica del _____, la Commissione di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della società _____;
- che, con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. __ del __/__/____, è stata approvata la proposta di aggiudicazione nei confronti della predetta società alle condizioni di offerta tecnica ed economica presentate;
- che, con Decreto del Direttore Generale n. __ del __/__/____, si è provveduto all'aggiudicazione a favore della suddetta Società;
- che, con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n. __ del __/__/____, si è provveduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che l'Università ha ottemperato a quanto richiesto dalla normativa in materia di antimafia, giusta richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii. formulata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia in capo alla _____;
- che in ordine alla predetta richiesta, la Prefettura ha comunicato tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia informazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'articolo 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 in data __/__/____;
- che la Società ha ottemperato a quanto richiesto dall'art.1 del D.P.C.M. n. 187/91 in materia di dichiarazioni di composizione societaria;

- che l'Università ha acquisito per la società il DURC emesso in data _____ dal quale risulta la posizione regolare della predetta società nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. ;
- che la Società ha costituito garanzia definitiva mediante _____;
- che la Società ha presentato, polizza per la copertura assicurativa RTC/RCO per danni procurati all'Università e/o a terzi nell'esecuzione del servizio, n° _____ con massimali conformi alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico - Amministrativo;
- che la Società in sede di gara ha dichiarato (*inserire eventuale subappalto*);
- che il Responsabile del Procedimento, _____ ha compilato e sottoscritto, unitamente alla ditta, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), come aggiornato dalla Ripartizione Prevenzione e Protezione;
- che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con _____, hanno validato il listino prezzi presentato dalla Società;
- che nelle more della stipula del contratto, si è proceduto alla consegna anticipata, come risulta dal verbale di consegna del _____;
- costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario della presente concessione: gli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara;
- che il presente contratto viene stipulato entro il termine di 60 giorni stabilito dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e decorrente dal sopra citato Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale n° _____ di efficacia dell'aggiudicazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me Ufficiale Rogante Sostituto la precedente narrativa, che forma parte integrante di ciò che qui si documenta e si conviene e stipulano quanto appresso:

ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Sono materialmente allegati al presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale il Capitolato (**all.1**) nonché l'Offerta economica (**all.2**), il Piano Economico- Finanziario (**all. 3**), l'Offerta Tecnica (**all.4**) presentati in gara e il Listino prezzi (**all. 5**) validato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Sono materialmente allegati al presente contratto e ne formano parte integrante e sostanziale altresì la Matrice dei Rischi (**all. 6**), allegata al Capitolato, ed il D.U.V.R.I. (**all. 7**) redatti dall'Amministrazione. Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, il Piano di prevenzione della corruzione di Ateneo ed il Protocollo di Legalità. Anche detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.

ART. 2 OGGETTO

L'Università affida alla società _____, che accetta, la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, snack e piccoli pasti a ridotto impatto ambientale nelle sedi dell'Università ed a vantaggio della Comunità Universitaria da eseguirsi in conformità ai documenti di cui all'art. 1.

L'Università e la Concessionaria danno atto che _____

ART. 3 OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio in conformità a quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Piano Economico-Finanziario (PEF).

I locali saranno riconsegnati alla scadenza del contratto, secondo le prescrizioni dell'articolo 5 del Capitolato.

Per le specifiche modalità di esecuzione del servizio, si rinvia, a quanto stabilito agli articoli _____ del Capitolato Tecnico.

ART. 4 DURATA

La durata della concessione è pari ad **anni due**, a decorrere dalla consegna dei locali, avvenuta in data _____, come documentata nel verbale di consegna firmato da _____.

L'Università, come previsto all'art. 5 del Capitolato, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario l'espletamento del servizio per un ulteriore eventuale periodo, pari a dodici mesi, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE e RIMBORSO SPESE

Il concessionario per l'utilizzo dei locali corrisponderà un canone annuale, pari a € _____, al netto dell'IVA.

L'obbligo di corresponsione del canone decorre dalla data di consegna dei locali.

Il canone e le spese dovranno essere corrisposte come da articolo 2 Capitolato tecnico.

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., il concedente indica le seguenti coordinate bancarie relative al conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo, Corso Umberto I - Napoli, IBAN: IT19D0306903496100000046046, intestato all'Università degli Studi di Napoli Federico II.

La Concessionaria dichiara che l'Università riceverà i pagamenti dovuti per la presente concessione mediante accredito al predetto conto corrente.

La Società dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

Con la firma del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. e che i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla concessione di cui all'oggetto sono i seguenti:

ART. 8 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

L'Università, fin dall'avvio del servizio, potrà effettuare controlli ed ispezioni, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto secondo le modalità e con le conseguenze stabilite dall'articolo 20 del Capitolato tecnico.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta Tecnica, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di concessione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

L'Università si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione nei casi e con le modalità indicati o richiamati all'art. __ del Capitolato. Nel caso di dichiarazione di decadenza, il concessionario è obbligato allo sgombero del locale, come previsto dal già richiamato art. __ del Capitolato.

Fermo quanto sopra, l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi della citata legge 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Università si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo di cui al successivo art. ___.

E' fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 10 PENALI

Per le ipotesi, le modalità di applicazione e gli importi delle penali in caso di inadempimento, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. ___ del Capitolato.

ART. 11 SUBAPPALTO

La società ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare _____.

ART.12 DICHIARAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Con la firma del presente contratto la Società dichiara:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.
- di essere in regola con le garanzie e le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente e si obbliga a notificare all'Università eventuali ipotesi di variazione del Legale Rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della Società.

ART. 13 CESSIONE DEL CREDITO

Relativamente alla cessione dei crediti, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il concessionario si impegna a consegnare il Piano Economico Finanziario, prodotto in gara e costituente parte integrante del presente contratto, in formato editabile e ad effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento delle condizioni di Equilibrio, rappresentandone semestralmente gli esiti all'Amministrazione, mediante comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento. Tale documento deve contenere tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario.

ART. 15 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Nel caso in cui si verificano fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui agli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, in conformità alle Linee Guida Anac n. 9 e secondo quanto previsto all'articolo 31 del Disciplinare Tecnico - Amministrativo. A precisazione ed integrazione di quanto riportato nel predetto articolo, le Parti si danno atto che, ai fini delle valutazioni dell'Amministrazione.

Il Concessionario, per avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, deve indicare con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario producendo, in particolare, la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Aggiornato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Aggiornato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e il valore dei parametri prima e dopo l'Evento Destabilizzante” ;

Come previsto all'articolo __ del Capitolato, entro i __ giorni successivi alla trasmissione del PEF Aggiornato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie dell'affidamento e all'esame delle disposizioni del presente Contratto, e ne concorderanno la revisione che porterà alla predisposizione di un nuovo piano economico finanziario («PEF di Riequilibrio») che stabilirà le condizioni finalizzate a ripristinare l'equilibrio economico finanziario del contratto e potrà prevedere – tra l'altro - in via alternativa o congiunta: la proroga della Concessione; la riduzione del canone; forme di contribuzione pubblica in conformità alla normativa vigente.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Ciascuna Parte sostiene gli eventuali costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento gli eventuali costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.



Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l'allocatione dei rischi.

ART. 16 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione totale o parziale del servizio può essere disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, mediante apposito verbale, in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione del servizio.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa del servizio interessato dall'evento indicando i nuovi termini contrattuali.

ART. 17 INFORMAZIONI E PRIVACY

Ai sensi dell'art. __ del Capitolato, il Concessionario si impegna a predisporre e conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal Capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile del Procedimento, contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale ed a fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto, nonché fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti.

La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti per quanto compatibile, rinviano alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 18 DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. ___ del Capitolato, la Società dichiara che il domicilio presso il quale l'Amministrazione potrà inviare e notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale è il seguente: _____ Il responsabile del servizio è _____.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Concessionario devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Responsabile del Concessionario opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione, coordinandosi con il medesimo.

ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Annalisa Pacelli (nominata con Decreto _____), i cui recapiti sono i seguenti: _____

Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Si conviene che, per qualunque controversia scaturente dal presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ART. 21 SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico della Società.

ART. 22 CLAUSOLE VESSATORIE

La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. del presente contratto.

ART. 23 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/10/2021, che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.



Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi

competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

ART. 24 CODICI E PROTOCOLLI

La Società dichiara di aver ricevuto, oltre alla copia dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo di cui al precedente art. 1, anche la copia del Piano di prevenzione della corruzione dell'Università.

ART. 25 RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONE DI LEGGI VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 1 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione.

Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero diciannove pagine e la ventesima fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio, Sig. _____, Dott.ssa _____